

# Termini e Condizioni per Ordini e Acquisti applicabili alle operazioni commerciali

## 1. Principio generale

Tutti gli ordini – compresi gli ordini futuri – sono soggetti alle seguenti condizioni di acquisto. Eventuali clausole del fornitore in deroga alle presenti condizioni che non siano state da noi espressamente riconosciute per iscritto, anche se non esplicitamente contestate, non saranno vincolanti per la nostra società.

## 2. Stipula e modifiche contrattuali

- 2.1 Gli ordini, gli accordi, le richieste di consegna e le relative modifiche dovranno essere effettuati per iscritto. Gli ordini e le richieste di consegna potranno essere inoltrati mediante comunicazioni elettroniche / via fax, e sono validi anche senza la nostra firma.
- 2.2 Per la validità degli accordi orali è richiesta la conferma scritta da parte dell'ufficio acquisti. A tale riguardo, si rimanda al punto 2.1, secondo periodo.
- 2.3 I preventivi sono vincolanti e gratuiti, salvo quanto diversamente concordato.
- 2.4 Se il fornitore non accetta l'ordine entro 10gg lavorativi dal ricevimento dello stesso, la nostra società avrà la facoltà di ritirarlo. Le richieste di consegna diventano vincolanti se il fornitore non presenta obiezioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse.

## 3. Consegna

- 3.1 Se l'installazione o il montaggio sono a carico del fornitore, quest'ultimo sosterrà, salvo quanto diversamente concordato e fatte salve eventuali deroghe, tutte le ulteriori spese che si rendessero necessarie, quali ad esempio le spese di viaggio, di messa a disposizione di utensili e le diarie.
- 3.2 In caso di mancata osservanza delle date concordate, si applicano le disposizioni di legge. Se il fornitore prevede di incontrare difficoltà nella produzione, nella fornitura di materie prime, nell'osservanza della data di consegna o situazioni similari, che potrebbero impedirgli di effettuare la consegna nei tempi previsti, o di consegnare merci aventi la qualità concordata, dovrà informare senza indugio della nostra società che ha inoltrato l'ordine.
- 3.3 Se non espressamente autorizzate o considerate accettabili della nostra società, non sono ammesse consegne parziali o prive della documentazione prevista dall'ordine.

## 4. Termini di pagamento

Salvo particolari accordi eventualmente conclusi, la fattura verrà saldata entro 90 giorni dalla data di emissione fattura, ricevimento fattura e ricevimento e accettazione delle merci presso ns. magazzino, o della prestazione del servizio. In caso di assenza di idonea documentazione prevista dall'ordine, la decorrenza dei termini di pagamento resterà sospesa fino all'avvenuta regolarizzazione

## 5. Garanzia

- 5.1 Le merci saranno accettate salvo verifica dell'assenza di vizi della merce e della documentazione di accompagnamento, per stabilirne in particolare la correttezza, completezza e idoneità. Le merci previste contrattualmente verranno da noi esaminate nella misura e nei tempi consentiti dal normale svolgimento dell'attività e i vizi eventualmente individuati verranno immediatamente segnalati. Il fornitore rinuncia all'eccezione di tardività nella notifica dei vizi.
- 5.2 Salvo quanto diversamente di seguito previsto, si applicano le norme di legge in materia di vizi materiali e vizi giuridici.
- 5.3 In caso di vizi giuridici, il fornitore manleva la nostra società da responsabilità per reclami di terzi. Il termine di prescrizione dei vizi giuridici è pari a 10 anni.
- 5.4 Il termine di prescrizione relativo alle parti consegnate che vengono riparate entro il periodo di prescrizione dei nostri reclami per vizi, inizierà a decorrere a partire dall'adempimento integrale degli obblighi di garanzia del fornitore.
- 5.5 Se la consegna delle merci difettose dovesse determinare l'insorgere di costi per la nostra società, con particolare riferimento a spese di trasporto, di infrastruttura, costi del personale, di materiale o per l'ispezione di merci in arrivo in misura superiore all'ordinario, tali costi e spese saranno a carico del fornitore.
- 5.6 Se un vizio materiale viene individuato entro 6 mesi dal passaggio del rischio, si riterrà che tale difetto fosse già esistente al momento del passaggio del rischio, salvo il caso in cui tale ipotesi sia incompatibile con la natura della merce o del vizio.

## 6. Prodotti forniti dall'acquirente

I materiali, le parti, i contenitori e gli imballaggi speciali forniti dalla nostra società rimarranno di nostra proprietà e potranno essere destinati esclusivamente all'uso previsto. La lavorazione dei materiali e l'assemblaggio delle parti sono svolti per conto della nostra società. Resta inteso che la nostra società è comproprietaria dei prodotti realizzati utilizzando i nostri materiali e componenti in misura proporzionale fra il valore dei prodotti forniti dall'acquirente e il valore complessivo del prodotto. I prodotti sono conservati dal fornitore per nostro conto.

## 7. Patto di riservato dominio

- 7.1 Ci riserviamo la proprietà del materiale da noi fornito per l'esecuzione dell'ordine e dei prodotti realizzati mediante trattamento e lavorazione. Il fornitore avrà l'obbligo di immagazzinare separatamente le merci soggette al patto di riservato dominio e di contrassegnarle appositamente.
- 7.2 Se versiamo un acconto o effettuiamo un pagamento parziale, il fornitore avrà l'obbligo di utilizzare tali fondi per pagare beni di terzi necessari per la realizzazione delle merci previste contrattualmente e cede sin d'ora tali beni alla nostra società affinché al momento del ricevimento degli stessi e, al più tardi, al momento del pagamento a terzi da parte del fornitore, la nostra società subentri nella proprietà. Fino a quando la proprietà di tali beni non sarà trasferita alla nostra società, il fornitore cederà a noi i suoi diritti e pretese riguardanti tali beni.
- 7.3 Eventuali trattamenti o lavorazioni saranno effettuate per nostro conto da parte del fornitore, senza che insorgano obblighi al riguardo nei confronti di

quest'ultimo. Nell'eventualità che a seguito del trattamento, della lavorazione, del collegamento e della combinazione delle merci fornite con altri elementi, il fornitore dovesse diventare comproprietario o unico proprietario, egli trasferisce sin d'ora la proprietà alla nostra società. Il fornitore custodirà le merci per nostro conto con la diligenza di un prudente uomo d'affari.

- 7.4 Se il fornitore svolge trattamenti o lavorazioni su merci riservate con merci non di sua proprietà, la nostra società avrà diritto a diventare comproprietaria dei nuovi beni – salvo in caso in cui il fornitore dovesse risultare l'unico proprietario ai sensi di legge – in misura proporzionale fra il valore indicato in fattura dei prodotti riservati lavorati e il valore indicato in fattura delle altre merci lavorate, e se il fornitore le collega o le combina con merci non di sua proprietà, la nostra società avrà diritto a diventare comproprietario o unico proprietario dei nuovi beni secondo le disposizioni di legge.

## 8. Legge applicabile e foro competente

- 8.1 Il luogo di esecuzione e il foro competente sarà Milano. È nostra facoltà intentare causa nei confronti del fornitore a nostra discrezione presso il tribunale competente per il luogo in cui ha sede la sua società o una controllata della stessa.
- 8.2 Il rapporto contrattuale sarà assoggettato alla legge italiana.  
Nota: I dati relativi ai nostri fornitori sono conservati e trattati dalla nostra società in conformità alla normativa del GDPR – regolamento UE 2016/679

## 9. Conflict Minerals (minerali provenienti da zone di conflitto)

Il Venditore dichiara che il materiale consegnato dal Venditore all'Acquirente ai sensi del presente Ordine non contiene sostanze provenienti dalla Repubblica Democratica del Congo o paesi confinanti, soggette a comunicazione da parte dell'Acquirente ai sensi delle disposizioni in materia di minerali provenienti da zone di conflitto (*conflict minerals*) contenute nella legge denominata "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" o di disposizioni emanate in conformità ad essa. Il Venditore dichiara e garantisce di aver adottato tutte le opportune misure, procedure e direttive ai sensi delle disposizioni in materia di minerali provenienti da zone di conflitto (*conflict minerals*) contenute nella legge denominata "Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act" o di disposizioni emanate in conformità ad essa, al fine di rilasciare la dichiarazione di cui al periodo che precede. Il Venditore applicherà a cascata il senso di tale disposizione ai fornitori che prestano la propria opera o forniscono beni e servizi alla nostra società ai sensi del presente Ordine, fatta salva la verifica da parte dell'Acquirente.

## 10. Disposizioni finali

Nell'eventualità in cui una disposizione del presente accordo dovesse risultare nulla, tutte le altre disposizioni del presente accordo resteranno in vigore e la disposizione nulla dovrà essere sostituita da una clausola valida che rispecchi il più possibile il contenuto economico della disposizione che viene sostituita. Tutte le dichiarazioni che hanno effetti sulla validità del rapporto contrattuale, così come eventuali modifiche al requisito della forma scritta, devono essere effettuate per iscritto.

## 11. Contraffazione

Al fornitore viene richiesta tassativamente la fornitura di merci nuove, autentiche e rispondenti alle clausole contrattuali ed agli ordini emessi. Nel caso venissero fornite merci sospette/contraffatte, le stesse verranno trattenute da Deloro Microfusione S.r.l. e il fornitore sarà tenuto a sostituire immediatamente le stesse e a sostenere tutti i costi relativi la loro segregazione e sostituzione. Deloro Microfusione S.r.l. si riserva il diritto di inviare le merci sospette/contraffatte alle Autorità giudiziarie competenti per eseguire ulteriori indagini e di sospendere i pagamenti per la merce sospetta fino alla conclusione delle indagini.

## 12. Varie

- 12.1 Il fornitore deve assicurare il **libero accesso** ai rappresentanti Deloro Microfusione, ai suoi clienti e, ove applicabile, alle autorità di Sorveglianza Militari e Civili.
- 12.2 È responsabilità del fornitore verificare lo stato di revisione di eventuali Specifiche Tecniche richiamate sull'ordine confrontando il documento già in sue mani con l'elenco pubblicato nel sito web [Microfusione S.r.l. | Deloro](#) (cliccando sul tasto "Here") In caso di incongruenza fra l'elenco pubblicato sul sito web e le richieste contenute nell'ordine, o di indisponibilità della documentazione richiamata sull'ordine, questo dovrà essere immediatamente segnalato a Deloro Microfusione richiedendo la documentazione aggiornata.

Per gli ordini relativi ad attività o processi di componenti aeronautici che richiama direttamente specifiche tecniche del cliente della Deloro Microfusione, queste dovranno essere direttamente verificate dal Fornitore nelle modalità previste dal suddetto cliente.

- 12.3 Quando il fornitore di raw materials/processi speciali si accorge di **Non Conformità** su prodotti/servizi già certificati e consegnati (escape), deve emettere un "Quality Alert" a Deloro Microfusione S.r.l. entro 24 ore dal rilevamento. Il fornitore deve conservare la documentazione inerente i rapporti commerciali con Deloro Microfusione S.r.l. ivi compresi i documenti qualitativi relativi a Produzioni/Servizi e Quality Alert, per il periodo definito dai termini di legge o per periodi eventualmente concordati più lunghi.
- 12.4 Sarà cura del fornitore l'attenzione alla **salvaguardia dell'Ambiente** secondo le modalità adeguate alle proprie produzioni/servizi concordate anche in fase di appalto, l'utilizzo delle risorse naturali ed i consumi, la valutazione e dei rischi connessi all'ambiente, il trattamento dei rifiuti e la mitigazione degli impatti più significativi.